

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2014, n. 0103/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Indice

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Soggetto attuatore degli interventi

Capo II

Benefici di natura economica

Articolo 3	Borse di studio
Articolo 4	Cumulo con altre borse di studio
Articolo 5	Prestiti
Articolo 6	Contributi

Capo III

Servizi per l'accoglienza

Articolo 7	Servizi abitativi
Articolo 8	Servizi di ristorazione
Articolo 9	Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza
Articolo 10	Servizi di orientamento
Articolo 11	Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
Articolo 12	Servizi di trasporto
Articolo 13	Servizi a favore dei diversamente abili
Articolo 14	Servizi di assistenza sanitaria

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15	Norme transitorie
Articolo 16	Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), di seguito denominata legge, definisce le finalità specifiche, i contenuti e le caratteristiche degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 21, comma 1, della legge.

Art. 2
(Soggetto attuatore degli interventi)

1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 spetta all' Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge.

CAPO II
BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

Art. 3
(Borse di studio)

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge.

2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento stabiliti dal programma triennale degli interventi, di seguito programma, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge.

Art. 4
(Cumulo con altre borse di studio)

1. La borsa di studio è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 29 della legge. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 5 (Prestiti)

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDISS.

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 22, comma 2, della legge.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDISS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

Art. 6 (Contributi)

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:
- a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge, per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;
 - b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 29 della legge o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti del presente capo, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1 lettere a) e d), della legge; l'importo dei

- sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge;
- c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione;
 - d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1 lettere a) ed e), della legge, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
 - e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, diversamente abili per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1 lettere a), d), della legge;
 - f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

2 I contributi di cui al comma 1, lettere a), c), d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e), f), sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 29 della legge.

CAPO III SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA

Art. 7 (*Servizi abitativi*)

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge.

2. Qualora le strutture messe a disposizione siano insufficienti, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge; il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 22 della legge, con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'articolo 30 della legge è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

6. L'ARDISS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 22 della legge, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse, ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2014, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della legge o nelle convenzioni di cui all'articolo 15 comma 1 del presente regolamento.

Art. 8

(Servizi di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge.

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 22 della legge, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli

studenti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 29 della legge. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 22 della legge medesima, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione, l'ARDISS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

Art. 9

(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti ed ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge.

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 10

(Servizi di orientamento)

1. I servizi di orientamento sono resi per facilitare all'utente la conoscenza della persona, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento.

2. I servizi sono posti in essere dall'Amministrazione regionale tramite le proprie strutture di orientamento, anche in collaborazione con le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, per la finalità specifica di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f), della legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 22 della legge.

Art. 11

(Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi)

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge.

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

- a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;
- b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
- c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 22 delle legge.

Art. 12

(Servizi di trasporto)

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 22 della legge, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi capaci e meritevoli, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 30, comma 2, lettera d), della legge e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 29 della legge.

Art. 13

(Servizi a favore dei diversamente abili)

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 22 della legge diversamente abili perseguono le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge medesima e prevedono:

- a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali, sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 14
(*Servizi di assistenza sanitaria*)

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del Servizio Sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
(*Norme transitorie*)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge, l'ARDISS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge.

2. le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 29 della legge tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a), della legge con riferimento:

- a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;
- b) alla dotazione di servizi e attrezzature;
- c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

3. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDISS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 1 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.